

Civile Ord. Sez. 1 Num. 11254 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 27/04/2026

ORDINANZA

sul ricorso n. 27756 - 2022 R.G. proposto da:

LUISO FRANCESCO P. - c.f. LSUFNC47C28E715M – ANGELINI VIRGINIO – c.f. NGLVGN47E31B832F – GIORGETTI MICHELE – c.f. GRGMHL75S18E715U - elettivamente domiciliati in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, presso lo studio dell'avvocato professor Bruno N. Sassani che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTI

contro

COMUNE di STAZZEMA – c.f. 00398340463 – in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Andrea Verona

che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso l'ordinanza dei 18.3/14.4.2022 della Corte d'Appello di Firenze.

Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consigliere dott. Luigi Abete.

RILEVATO CHE

1. L'avvocato professor Francesco P. Luiso, l'avvocato Virginio Angelini e l'avvocato Michele Giorgetti venivano nominati arbitri ed attendevano allo svolgimento delle relative funzioni nel giudizio arbitrale tra il Comune di Stazzema e la "AEG Riscossioni" s.p.a.

2. Il Presidente del Tribunale di Lucca liquidava i compensi agli arbitri dovuti nella misura di euro 63.180,00.

Ai fini della liquidazione provvedeva a sommare il valore della domanda principale, esperita dalla "AEG Riscossioni", ed il valore della eccezione riconvenzionale sollevata dal Comune di Stazzema.

3. Il Comune di Stazzema proponeva reclamo, ex artt. 814, 3° co., e 825, 4° co., cod. proc. civ., alla Corte d'Appello di Firenze.

Resistevano l'avvocato Francesco P. Luiso, l'avvocato Virginio Angelini e l'avvocato Michele Giorgetti.

4. Con ordinanza dei 18.3/14.4.2022 la Corte d'Appello di Firenze accoglieva parzialmente il reclamo e rideterminava il complessivo compenso dovuto agli arbitri nella minor somma di euro 21.255,00.

Evidenziava la Corte di Firenze che la riconvenzionale non risultava proposta nei confronti del soggetto contro il quale era stata esperita la domanda principale, sicché il relativo valore non poteva cumularsi al valore della domanda principale.

Evidenziava poi che, sebbene la proposizione della domanda riconvenzionale, qualora di valore superiore al valore della domanda principale, potesse esser tale da giustificare, in dipendenza dell'ampliamento del "*thema decidendum*", l'applicazione dello scaglione superiore, nondimeno tale principio era inoperante in relazione all'eccezione riconvenzionale sollevata dal Comune, giacché "limitata alla cognizione dell'inadempimento e della conseguente domanda di danni nei limiti della compensazione con la somma di cui si chiedeva la condanna da parte di AEG" (*così ordinanza impugnata, pag. 5*).

Evidenziava in ogni caso che la proposizione dell'eccezione riconvenzionale non aveva "comportato un effettivo incremento dell'attività arbitrale", siccome l'esame indotto dalla proposizione dell'eccezione era rimasto circoscritto alla "valutazione dei presupposti senza scendere nella valutazione dell'effettività dell'inadempimento" (*così ordinanza impugnata, pag. 6*).

5. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l'avvocato professor Francesco P. Luiso, l'avvocato Virginio Angelini e l'avvocato Michele Giorgetti; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Comune di Stazzema ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 d.m. n. 140/2012, degli artt. 10 e 12 cod. proc. civ. e degli artt. 810, 813 e 814 cod. proc. civ.

Deducono che il divieto di cumulo del valore della domanda principale e del valore della domanda riconvenzionale, divieto correlato alla circostanza per cui siffatte domande non sono proposte nei confronti della stessa parte, si giustifica allorquando è necessario "fissare la base di calcolo del valore della controversia per gli avvocati che esercitano la difesa di parte in giudizio" (*così ricorso, pagg. 2 – 3*), deducono ossia che il divieto "riguarda il rapporto avvocato/cliente ed è limitat[o] a questo ambito" (*così ricorso, pag. 3*).

Deducono che viceversa il divieto di cumulo non ha "alcun senso per gli avvocati che svolgono funzione di arbitro" (*così ricorso, pag. 3*).

Deducono invero che il rapporto si instaura tra gli arbitri e tutte le parti, sicché non ha "senso alcuno negare la cumulabilità della domanda riconvenzionale intervenuta in corso di giudizio arbitrale alla domanda originaria di arbitrato" (*così ricorso, pag. 4*).

Deducono propriamente che agli arbitri è conferito il mandato di giudicare e decidere in maniera imparziale nei confronti di tutte le parti, sicché non si giustifica il divieto di cumulo del valore della domanda principale e della domanda riconvenzionale (*così ricorso, pag. 4*).

8. Il primo motivo di ricorso è da respingere.

9. La Corte di Firenze ha sì evocato l'elaborazione giurisprudenziale in tema di divieto di cumulo del valore della domanda attorea e della domanda riconvenzionale (*cfr. Cass. 14.7.2015, n. 14691*), divieto di cumulo che questa Corte

reputa operante pur con riferimento al giudizio arbitrale (*cf.* Cass. 24.4.2008, n. 10758, secondo cui, in tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, ai fini della determinazione del valore della pratica, rilevante ex art. art. 5 della tariffa stragiudiziale e del punto 9 dell'allegata tabella, di cui al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, ove nel giudizio arbitrale siano state proposte una domanda principale ed una riconvenzionale, non deve procedersi al cumulo delle stesse ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande).

E tuttavia a tanto la Corte d'appello ha atteso unicamente per completezza argomentativa, siccome nella specie non era stata proposta domanda riconvenzionale.

Difatti, "l'ente, Comune di Stazzema, aveva proposto eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento chiedendo l'accertamento del danno subito, quantificato in euro 335.020,29, da compensarsi nei riguardi dell'attrice" (*così ordinanza impugnata, pag. 2*).

In tal guisa, il primo mezzo non si correla, non si confronta in termini puntuali con la "*ratio decidendi*" dell'impugnato *dictum*.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 35 cod. proc. civ. e degli artt. 810, 813 e 814 cod. proc. civ.

Deducono che ha comunque errato la Corte di Firenze a ritenere che la proposizione dell'eccezione di compensazione non valga a giustificare in sede di determinazione del valore della controversia l'applicabilità, se del caso, dello scaglione superiore (*cf.* ricorso, pag. 5).

Deducono invero che la proposizione dell'eccezione di compensazione, sebbene finalizzata al rigetto della domanda principale, importa in ogni caso "una attività di autonoma cognizione di un distinto credito" (*così ricorso, pag. 6*); che, del resto, l'eccezione di compensazione è annoverata tra le eccezioni riconvenzionali, con cui è allegata una situazione sostanziale nuova e diversa (*cfr. ricorso, pag. 5*).

Deducono che in questi termini non è consentito indagare, così come ha indagato la Corte fiorentina, sulle ragioni del rigetto dell'eccezione di compensazione, onde concludere, ai fini della determinazione del valore della causa, nel senso dell'irrilevanza in relazione alla possibile dilatazione dell'ambito della cognizione del collegio arbitrale (*cfr. ricorso, pag. 6*).

Deducono che, d'altronde, dare risalto ai limiti della cognizione effettivamente svolta, significa obliterare che la determinazione del valore è ancorata al riscontro del "*petitum*" non già al riscontro del "*decisum*" (*cfr. ricorso, pag. 6*).

11. Il secondo motivo di ricorso parimenti è da respingere.

12. È sufficiente ribadire l'elaborazione, seppur non più recente, delle Sezioni Unite di questa Corte.

Ossia l'insegnamento secondo cui la determinazione del valore della causa, anche al fine della individuazione dello scaglione tariffario applicabile per il compenso dovuto dal cliente al proprio difensore (*e della responsabilità disciplinare di questi per pretese eccessive*), va effettuata in base alla domanda, e, pertanto, a prescindere dalle eccezioni che vengano formulate per conseguirne il rigetto, mentre l'attività richiesta da tali eccezioni può solo rendere operanti, nell'ambito di detto scaglione, eventuali ulteriori voci per diritti od onorari di avvocato o procuratore (*cfr. Cass. Sez. Un. 20.7.1988, n. 4698*).

13. Si giustifica al cospetto, comunque, del buon diritto degli arbitri al loro compenso l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

E tanto nel segno della "rilettura" del 2° co. dell'art. 92 cod. proc. civ. quale operata dalla Consulta (*la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*).

14. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-*bis*, d.P.R. cit., se dovuto (*cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315*).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;

ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, co. 1-*bis*, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.

Il presidente
Guido Mercolino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale